



COMUNE DI BUGGERRU
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Via Roma, 40

tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424

mail comune.buggerru@tiscali.it – pec. comune.buggerru@pec.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

Art. 1 - Ambito del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta, di assegnazione e di utilizzo della Palestra Comunale.

Art. 2 - Utilizzo Scolastico

La priorità di utilizzo dell' impianto di cui al precedente articolo è riservata, a titolo gratuito, alla scuola statale del Comune, la quale all'inizio di ogni anno scolastico dovrà comunicare il calendario delle lezioni che necessitano l'utilizzo della palestra.

Art. 3 - Finalità e soggetti ammessi

L'impianto e le attrezzature sportive sono destinate alle attività sportive organizzate da enti, società, associazioni, istituzioni, comitati, gruppi di cittadini organizzati, di seguito denominati concessionari.

Art. 4 – Domanda di concessione

a) I concessionari, **non aventi scopo di lucro**, che intendono ottenere l'uso della palestra, sono tenuti a presentare ogni anno, entro il 1 settembre, domanda scritta al Sindaco.

Nella domanda, in carta semplice, devono essere indicati:

- dati anagrafici e recapito del richiedente;
- natura e ragione sociale dell'Associazione o Ente rappresentato;
- motivi per cui si richiede la concessione;
- date ed orari di utilizzo della palestra;
- numero dei partecipanti ed eventuali altre notizie ritenute utili;
- copia contratto assicurativo personale o collettivo che copra tutti i partecipanti l'uso della palestra.
- copia del versamento della cauzione pari ad € 200,00.

b) Per i concessionari, che intendano organizzare manifestazioni e/o corsi, con scopo di lucro dovranno allegare, inoltre, la ricevuta di pagamento intestata alla Tesoreria del Comune, con l'importo relativo, così come verrà deliberato dalla Giunta Comunale.



La domanda per iniziative o manifestazioni occasionali deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data dell'evento e dovrà contenere, oltre i dati sopra richiamati, la copia del relativo programma.

5. Durata della concessione

La concessione avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovata mediante la presentazione di nuova domanda ai sensi dell' art. 4 del presente regolamento.

6. Tariffe

I concessionari di cui al capo b del precedente articolo dovranno provvedere al pagamento del canone di utilizzo così come verrà deliberato dalla Giunta Comunale.

7. Concessione d'uso

Le domande verranno esaminate dall'Amministrazione comunale **per il tramite dell'ufficio preposto che**, sulla base dei criteri di cui al capo 8, determinerà l'assegnazione e provvederà al rilascio della relativa concessione.

Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica dei requisiti e della documentazione allegata alla domanda. Le domande presentate successivamente al 1 settembre verranno esaminate ed accolte solo e soltanto nel caso in cui vi siano giorni ed orari ancora disponibili.

8. Criteri di assegnazione

Per l'assegnazione si terrà conto dei seguenti criteri, in ordine decrescente, di preferenza:

- 1) Associazioni sportive locali aventi sede nel Comune di Buggerru, con priorità per quelle costituite da più anni;
- 2) Numero degli iscritti;
- 3) Partecipazione ad attività federali o promozionali;
- 4) Esperienze organizzative nella promozione della pratica sportiva a qualsiasi livello;
- 5) Associazioni sportive extracomunali.

Non è assolutamente consentita la sub-concessione; tale violazione, qualora accertata comporterà l'automatica revoca della concessione.

La concessione sarà automaticamente revocata qualora il concessionario non ottemperi anche ad uno solo degli obblighi previsti, nel caso in cui si accerti una dichiarazione o autocertificazione non veritiera e, ovviamente, se l'associazione cessa di esistere.

Qualora la concessione venga revocata per inottemperanza al presente regolamento, le somme versate dal concessionario non saranno restituite, anche se riferite a fasce orarie non ancora usufruite.

Art. 9 – Responsabilità ed Assicurazioni

Le associazioni tutte ed i privati cittadini concessionari si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale durante l'attività sportiva o a causa di essa.



A tal fine depositano presso gli uffici comunali copia della polizza assicurativa stipulata dalle Società e/o a altri Enti/Associazioni auto assicurati.

Per i privati cittadini, all'atto della richiesta degli spazi-palestra, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per tutti i rischi di cui al precedente comma, con impegno a risarcire tutti i danni eventualmente provocati ed esonerando il Comune di Buggerru da ogni tipo di responsabilità.

Art. 10 – Orari di utilizzo

La palestra di norma resterà aperta per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al sabato, negli orari extra scolastici e nel rispetto degli accordi stipulati con la scuola.

La domenica ed i giorni festivi la palestra rimarrà chiusa, fatto salvo lo svolgimento di specifiche manifestazioni, oggetto di specifica autorizzazione.

I concessionari sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari d'uso e dei periodi di chiusura della palestra, comunicati all'atto della concessione. I tempi di utilizzo non potranno in alcun modo essere variati dagli utenti. In caso di utilizzo in orario serale, ogni attività deve cessare entro le ore 23.30.

Art. 11 –Regole comportamentali

Le associazioni tutte ed i privati cittadini concessionari si obbligano a far rispettare le seguenti norme:

- a) L'accesso alle palestre è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o incaricati dai concessionari.
- b) E' fatto assoluto divieto accedere ai locali della palestra a coloro che non partecipano all'attività sportiva.
- c) Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
- d) E' assolutamente vietato fumare in tutti i locali.
- e) E' fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene delle palestre e dei servizi consono al rispetto del luogo.
- f) E' fatto obbligo di rispettare gli orari concordati.
- g) Gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio dell'allenamento. In ogni caso l'accesso alla sala ginnastica deve avvenire, previo utilizzo di scarpe idonee (da utilizzarsi solo all'interno dell'edificio), in modo tale che il fondo delle stesse sia pulito, per evitare il danneggiamento della pavimentazione.
- h) E' fatto divieto di fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato.

Art.12 – Riconsegna dei locali al termine della concessione o in caso di risoluzione anticipata



La palestra e tutti i locali pertinenti dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, salvo vetustà, e rigorosamente puliti, in difetto verrà trattenuta la cauzione di cui al punto 4.

La cauzione di cui al punto 4, qualora l'esito della citata verifica sia positivo, verrà immediatamente restituita.

Art. 13 –Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore nel momento in cui diverrà esecutiva la delibera consiliare di approvazione dello stesso.